Allegato C
al n. 9056 di repertorio
al n. 3792 di raccolta

========== **STATUTO** ==========
della "ASSOCIAZIONE GIOSUE' CIPOLLETTI ETS": ========
========== **TITOLO I** ==========
==== **DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ ED OGGETTO** ====
========== **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE** ==========
È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE GIOSUE' CIPOLLETTI ETS":.** ==========
L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. ==========
========== **ARTICOLO 2 - SEDE** ==========
L'Associazione ha sede in **AVELLINO (AV), via Pennini n. 22.** ==========
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, unità locali, comunque denominate. ==========
========== **ARTICOLO 3 - FINALITA' E OGGETTO** ==========
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, la finalità dell'integrazione, nella società, di persone che, versando in condizioni di povertà culturale, si trovano in situazione di disagio e di difficoltà nell'apprendimento e nella formazione educativa. Tale finalità civica, solidaristica e di utilità Sociale è perseguita mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 5 co. 1 CTS) costituenti l'oggetto Sociale. ==========
L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività consistente nella educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e della legge 10 marzo 2000 n. 62 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa. ==========
L'Associazione potrà, altresì, svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale. ==========
L'Associazione, quindi, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS potrà: ==========
- promuovere l'istruzione a qualsiasi livello; ====
- elaborare, in cooperazione con le singole scuole, progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, Sociale e

solidale; ==========
- studiare e ricercare metodologie e buone pratiche per ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento, sperimentando forme di sostegno pedagogico agli allievi e promuovendo azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, sperimentare nuove forme di apprendimento e, in particolare il metodo TOMATIS; ==========
- promuovere iniziative che rafforzano e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti ai processi formativi e decisionali della vita Sociale con assunzione di ruoli di responsabilità; ==========
- porre in essere interventi formativi specifici destinati ai docenti su richiesta delle singole scuole; ==========
- promuovere lo scambio culturale di studenti e docenti; ==========
- attuare il diritto allo studio di studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli, anche mediante l'istituzione di borse di studio; ==========
- sostenere azioni che favoriscano i processi di integrazione scolastica di alunni diversamente abili ed extracomunitari; ==========
- promuovere progettazioni congiunte finalizzate ad ottenere i finanziamenti di organismi europei o nazionali per l'innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento; ==========
- divulgare e pubblicare studi e ricerche, documentazioni di interesse dei docenti e del personale operante nelle scuole; ==========
- promuovere la conoscenza e l'applicazione di nuove tecnologie informatiche; ==========
- promuovere attività sportive; ==========
- promuovere scuole e attività musicali e linguistiche organizzando i relativi laboratori; ===
- organizzare scuole nel verde e campi estivi; =====
- promuovere la formazione dei propri associati, dei docenti e del personale in genere; ==========
- organizzare sportelli di ascolto con counselors, psicologi e tecnici del settore; ==========
- organizzare laboratori di educazione tecnica. ====
Nell'ambito del proprio scopo l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, collaborare con gli organismi del sistema educativo e formativo regionale, nazionale ed internazionale, organizzare convegni e dibattiti, istituire premi, erogare prestazioni didattiche ed

educative anche mediante la gestione di scuole private, paritarie e parificate, dell'infanzia, primarie e secondarie di qualsiasi ordine e grado, con o senza trasporto degli allievi e con o senza mensa, gestire corsi per la pratica sportiva e corsi di istruzione in età prescolare. ==========

========== **TITOLO II** ==========

PATRIMONIO E ENTRATE - ESERCIZI FINANZIARI - LIBRI

========== **DELLA ASSOCIAZIONE** ==========

========== **ARTICOLO 4 - PATRIMONIO E ENTRATE** ==========

Il patrimonio della Associazione si compone di: ====

a) un **Fondo di Dotazione pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila) che costituisce il patrimonio minimo della Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica;** il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o Società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali; il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che il Fondo di Dotazione sia diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di inerzia, l'Organo di Controllo, se nominato, deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica; ==========

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. ==========

Il patrimonio dell'Associazione è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli Associati costituenti in sede di costituzione: ====

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; ==========

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; ==========

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; =

d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge; ==========

e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo. ==========

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In

particolare, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. ==========
L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante: ====
a) il percepimento della quota annuale e della quota iniziale sempre che questa non sia destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; ==========
b) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; ==========
c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati, non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; ========
d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; ==========
e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; ==========
f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; ==========
g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; ==========
h) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio. ==========
========== **ARTICOLO 5 - ESERCIZI FINANZIARI** ==========
L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ==========
Entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto e depositato secondo la normativa applicabile (artt. 13 e 14 CTS e successive modifiche e/o integrazioni). =====
======= **ARTICOLO 6 - LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE** =======
Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'Associazione deve tenere: ==========
a) il Libro degli Associati, a cura dell'organo di amministrazione; ==========
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni

delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione; =======
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo a propria cura e, ove nominato, dell'Organo di Controllo, a cura dello stesso. ==========
Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle assemblee possono essere esaminati da ogni Associato mentre gli Associati non hanno il diritto di esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. ===

========== TITOLO III ==========

ASSOCIATI E QUOTA ASSOCIATIVA - DIRITTI E DOVERI ==== DEGLI ASSOCIATI - PARTICOLARI CATEGORIE DI ==== ========== ASSOCIATI ==========

========== ARTICOLO 7 - ASSOCIATI ==========

Sono Associati le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. ==========
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. =======
Quanto sopra disposto non si applica agli Associati ONORARI di cui di seguito. ==========
Gli Associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. ===
La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. ==========
La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di

recesso da parte della Associazione. ==========
La qualità di associato si perde per decesso, scioglimento se si tratta di Società o ente, recesso e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione; l'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea degli Associati. ========
La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, è adottata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. ==========
La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e alla attività della Associazione. ==========
In sede di ammissione alla Associazione l'Associato può assumere l'obbligo di far parte della Associazione per un tempo determinato. ========

== ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI ==

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e a ogni iniziativa promossa dall'Associazione. ==========
Tutti gli Associati hanno diritto di voto. Agli Associati è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e, qualora Associati Fondatori, Ordinari e Sostenitori, solo se in regola con il pagamento della quota associativa. ===
Gli Associati hanno il diritto di: ==========
- eleggere gli organi sociali; ==========
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; =======
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; ==========
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite da questo Statuto; ==========
- votare in Assemblea alle condizioni di cui sopra;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore; ===
e il dovere di: ==========
- rispettare il presente Statuto ed il Regolamento attuativo; ==========
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti dall'organo competente, fatta eccezione per i Soci Onorari. ====

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti, altresì, dalla normativa applicabile. ==========

= **ARTICOLO 9 - PARTICOLARI CATEGORIE DI ASSOCIATI** =

Gli Associati si distinguono in: ==========

- Associati FONDATORI ==========
- Associati ORDINARI ==========
- Associati SOSTENITORI ==========
- Associati ONORARI ==========

Sono Associati FONDATORI coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della Associazione. ==

Sono Associati ORDINARI coloro i quali condividono gli scopi della Associazione e vi partecipano attivamente. ==========

Sono Associati SOSTENITORI gli Associati il cui contributo eccede l'ammontare annuale fissato dal Consiglio Direttivo i quali avranno tale qualifica per l'anno nel quale avranno corrisposto il contributo maggiorato. ==========

Gli enti, le associazioni, le persone che vantino particolari meriti nei confronti dell'Associazione o che abbiano contribuito in modo eminente al conseguimento degli scopi della Associazione ed alla sua affermazione, potranno essere nominate dal Consiglio Direttivo Associati ONORARI. Questi ultimi non sono tenuti al pagamento della quota Associativa. ==========

Si precisa che, quando nello Statuto si parla di Associati o Soci ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualunque categoria ferma restando l'esenzione dal pagamento della quota associativa, come sopra specificato, per gli Associati ONORARI. ==========

Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari sempre che siano in regola con i pagamenti delle quote annuali dovute, fatta eccezione per gli Associati Onorari che non sono tenuti al pagamento delle stesse. ==========

========== **TITOLO IV** ==========

=== **ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE - ASSEMBLEA DEGLI** ===

========= **ASSOCIATI - CONSIGLIO DIRETTIVO -** =========

========== **- ORGANO DI CONTROLLO -** ==========

========== **- REVISIONE LEGALE DEI CONTI -** ==========

====== **ARTICOLO 10 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE** ======

Gli organi della Associazione sono: ==========

1) l'Assemblea degli Associati; ==========
2) il Consiglio Direttivo; ==========
3) l'Organo di Controllo ove previsto per legge. ===

====== **ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** ======

11.1 - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE ==========
1) L'Assemblea è l'Organo Sovrano della Associazione. ==========
2) Ogni associato ha il diritto di intervenire alla Assemblea. ==========
3) L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. ==========
4) L'assemblea si svolge e delibera secondo il metodo collegiale. ==========
L'assemblea degli associati: ==========
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; ==========
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====
c) approva il bilancio; ==========
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ==========
e) delibera sull'indegnità degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di amministrazione sopra previsto relativamente alla conseguente esclusione; ==========
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; ==========
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ==========
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; =====
i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione; ==========
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza. ==========
11.2 - CONVOCAZIONE ==========
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine sopra previsto all'ARTICOLO 5, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati al domicilio comunicato alla Associazione, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dall'associato e che risultino annotati nel Libro

degli Associati. Quanto ai componenti degli altri Organi si fa riferimento ai recapiti dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente. =======
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. ==========
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data o un orario ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. ==
L'Assemblea è, comunque, validamente costituita, in assenza di convocazione, e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e tutti i Componenti dell'eventuale Organo di Controllo. =====
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. ==========
L'assemblea deve essere convocata preferibilmente presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia. ==========
11.3 - DIRITTO DI VOTO ==========
Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. ==========
Ciascun associato ha un voto. ==========
11.4 - DELEGHE ==========
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. ==========
11.5 - PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA ==========
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente. ==========
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. ==========
Il Presidente della Assemblea verifica la regolarità della costituzione della Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento della adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale della adunanza che il Presidente della Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del Segretario il quale pure sottoscrive il verbale. ==========
Copia del verbale deve essere messa a disposizione

di tutti gli Associati con le modalità ritenute dal Consiglio Direttivo più idonee a garantirne la massima diffusione. ==========
Il verbale deve essere tempestivamente trascritto sul Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle assemblee. ==========
11.6 - QUORUM ==========
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti. ==========
Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati. ==========
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 15, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. ==========
L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. ==========
In tal caso è necessario che: ==========
a) sia consentito al Presidente della Assemblea, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della Adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; ==========
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; ==========
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; ====
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno; ==
e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli aventi diritto a partecipare alla Assemblea possano affluire. ========
La riunione si intende svolta nel luogo in cui

sono presenti il Presidente della Assemblea e il soggetto verbalizzante o, ove consentito dalla legge, unicamente quest'ultimo. ==========

========== **ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO** ==========

12.1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA ==========

Il Consiglio Direttivo è composto di 3 (tre) membri scelti tra i Soci della Associazione, che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. ==========

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono compresi il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario e il Tesoriere che sono nominati dal Consiglio nel proprio seno. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili con le altre. ==========

Non possono essere nominati alla carica di membri del Consiglio Direttivo e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. ==========

L'appartenenza al Consiglio cessa: ==========

1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario con un preavviso di almeno trenta giorni; ==========

2) per decesso; ==========

3) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un Consigliere non partecipi a tre riunioni del Consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da valido motivo; la deliberazione deve essere adottata dal Consiglio. ==

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Direttivo, questo fa luogo alla sua cooptazione. Il componente del Consiglio Direttivo cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. ==========

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo del Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. ==========

12.2 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ==========

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione; esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. ==========

Le competenze del Consiglio Direttivo sono di volta in volta specificate in questo Statuto. =====
Il Consiglio Direttivo, in particolare, procede alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del precedente ARTICOLO 5. Esso procede pure alla nomina di dipendenti e impiegati e di consulenti esterni determinandone la retribuzione nei limiti imposti dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore. ==

12.3 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO =========

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale. ====
La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. ==========
L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. ==========
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. ==========
Il Consiglio direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. ==========
In tal caso, è necessario che: ==========
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione. ==========
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale della adunanza; ==========
c) sia consentito al segretario verbalizzante di

percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; ==========
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ==
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. ==========

12.4 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ======

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. ===

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. ==========

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. ==========

12.5 - PRESIDENTE ==========

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo. Esso manifesta la volontà della Associazione ed è responsabile della osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualunque operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vicepresidente. ==========

Il Presidente può rilasciare procure speciali per singoli atti nell'ambito dei poteri a lui conferiti. ==========

In particolare, il Presidente: ==========

- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; ==========
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno ed iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Consiglio; ==========
- convoca l'Assemblea; ==========

- illustra all'Assemblea la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo; ==========
- stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all' art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e, comunque, di cui alla normativa vigente; ==========
- adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo che pone all'ordine del giorno della prima seduta di quest'ultimo per la ratifica. ==========

12.6 - VICEPRESIDENTE ==========

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente in caso di impedimento. =

12.7 - SEGRETARIO ==========

Il segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e coordina le attività della segreteria amministrativa in ordine a: ==========

a) tenuta ed aggiornamento del Registro degli Associati; ==========

b) redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; ==========

c) comunicazioni ai Soci. ==========

12.8 - TESORIERE ==========

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed ha inoltre le seguenti attribuzioni: ==========

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro l'anno solare; ==========
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione; ========
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; ==========
- cura la obbligatoria pubblicazione sul sito web istituzionale dell'associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi. =====

12.9 - GRATUITA' DELL'INCARICO ==========

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, ma potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a quanti svolgano uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti (art. 8, comma 2 e art. 14, comma 2, CTS). ==========

Nel rispetto delle normative vigenti gli associati possono prestare attività di docenza previa regolare assunzione. ==========

========== **ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO** ==========

Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. ==========

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti. ==========

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio. ==========

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali. ==========

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. ==========

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. ==========

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 c.c.. ==========

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. ==========

===== **ARTICOLO 14 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI** =====

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. ==========

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. ==========

========== **TITOLO V** ==========

= **SCIOGLIMENTO - CONVENZIONI - NORMA TRANSITORIA -** =

========== **RINVIO** ==========

========== **ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO** ==========

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea dei soci solo se ottiene

il voto favorevole di almeno **tre quarti degli associati.** ==========
L'Assemblea che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. ==========
========== **ARTICOLO 16 - CONVENZIONI** ==========
Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma I del D. Lgs. 117/2017 e, comunque, di cui alla normativa vigente, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione. =======
========== **ARTICOLO 17 - NORMA TRANSITORIA** ==========
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. ========
========== **ARTICOLO 18 - RINVIO** ==========
Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia. ==========
Firmato: TERLIZZI Giustina, Sabina APONTE notaio (segue sigillo). ==========

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.